

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA, AGROALIMENTARE E DELL'ACQUACOLTURA CON METODO BIOLOGICO

L'agricoltura biologica è un settore importante della nostra economia, in Europa sono oltre 16,5 milioni gli ettari coltivati con questo metodo; in Italia oltre 2 milioni. Un settore in crescita che supera nel nostro Paese i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica, pari al 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento; pari a 3 miliardi di valore del comparto.

Una crescita particolarmente significativa anche perché avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, con il [Green deal europeo](#) e il [Farm to Fork Strategy](#), si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica. L'Unione europea ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile.

Il provvedimento delinea una cornice normativa importante: definisce un sistema, un metodo, chiarisce le responsabilità in capo agli operatori che decidono di convertire le loro produzioni al biologico. Si definisce finalmente il Piano strategico nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, il quale assieme al Fondo, che la legge stessa istituisce in modo strutturale, risponde alle esigenze dell'intero comparto. La norma altresì assegna un ruolo molto rilevante alla formazione tecnica e universitaria, nonché alla ricerca. Fornisce un quadro normativo alle imprese, valorizza gli accordi di filiera, le aggregazioni di produttori e il legame con i territori, attraverso i biodistretti. Istituisce il marchio nazionale quale strumento di tracciabilità e identificazione delle produzioni del nostro Paese.

Un altro aspetto importante riguarda il Piano nazionale sulle sementi biologiche, inserito, nel primo esame alla Camera, grazie ad una iniziativa dell'on. Susanna Cenni (PD), da realizzare con la collaborazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA). Tale Piano sarà utile per aumentare la varietà delle sementi a disposizione, considerato che il mercato delle sementi ad oggi è ancora nelle mani di pochissimi soggetti.

Infine è da segnalare una disposizione importante, inserita al Senato, che prevede una delega al Governo per rivedere, armonizzare e razionalizzare le normative sui controlli per la produzione agricola biologica; richiesta arrivata direttamente da questo settore per rafforzare il sistema, assicurando maggiore trasparenza, tutela dei consumatori, informazioni precise sulla tracciabilità dei prodotti biologici e in tema di tutela dalle frodi

alimentari, fissando delle sanzioni, comprese quelle della revoca del marchio, proprio al fine di tutelare i consumatori.

Con questo provvedimento, [ha dichiarato la capogruppo PD in Commissione Agricoltura Antonella Incerti](#), “siamo a **una legge quadro attesa da vent'anni**, ci abbiamo lavorato con attenzione, pensiamo che possa essere una modalità di produzione che va nella direzione di una **transizione ecologica** del ruolo che dovrà avere l'agricoltura per concorrere a un cambiamento dei nostri sistemi alimentari meno impattanti, e che possa essere, soprattutto per le nostre aziende di piccola dimensione e per i nostri territori che sappiamo e conosciamo, lo strumento per garantire reddito, per garantire un uso attento del territorio”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del testo unificato “Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico (approvato dalla Camera e modificato dal Senato)” [AC 290-B](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XIII Commissione Agricoltura in sede Referente.

[Dichiarazione di voto finale di Susanna Cenni \(PD\)](#)

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ

Il provvedimento in esame disciplina per il settore della **produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, i seguenti oggetti:

- a) il sistema delle **autorità nazionali e locali** e degli **organismi competenti**;
- b) i **distretti biologici** e l'**organizzazione della produzione** e del **mercato**, compresa l'aggregazione tra i **produttori** e gli altri **sogetti della filiera**;
- c) le azioni per la **salvaguardia**, la **promozione** e lo **sviluppo** della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con **metodo biologico**, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il **sostegno alla ricerca** e alle iniziative per lo **sviluppo della produzione biologica**, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la **promozione dell'utilizzo** di prodotti ottenuti con il metodo biologico **da parte degli enti pubblici e delle istituzioni**;
- d) l'uso di un **marchio nazionale** che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo **biologico**, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia (comma 1).

La **produzione biologica** è definita **un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare**, basato sull'interazione tra le **migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima** e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla **qualità dei prodotti**, alla **sicurezza alimentare**, al **benessere degli animali**, allo **sviluppo rurale**, alla **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**, alla salvaguardia della **biodiversità** e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemic, contribuendo al **raggiungimento degli obiettivi**

dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo **Stato promuove e sostiene la produzione** con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche (comma 2, come modificato dal Senato).

Ai fini della presente proposta di legge, **i metodi di produzione** basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono **equiparati al metodo di agricoltura biologica** (comma 3).

ART. 2. DEFINIZIONI

Vengono definiti: la **“produzione biologica”**, i **“prodotti biologici”**, le **“aziende”** e le piccole aziende agricole con metodo biologico.

ART. 3. AUTORITÀ NAZIONALE

Il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** è l'**autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale** delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

ART. 4. AUTORITÀ LOCALI

Le **Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** sono le **autorità locali** competenti a svolgere, per il settore, le attività tecnico-scientifiche e amministrative. Le Regioni sono chiamate ad **adeguare i propri ordinamenti** ai principi espressi in questa legge. con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

ART. 5. TAVOLO TECNICO PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA

Viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (**MIPAAF**) il **Tavolo tecnico per la produzione biologica**, prevedendone la composizione. Al tavolo è affidato il compito di:

- ✓ delineare **indirizzi** e definire le **priorità del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica**, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;
- ✓ esprimere **pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo** in merito alla produzione biologica;
- ✓ proporre **attività di promozione** del biologico;
- ✓ individuare strategie per favorire l'ingresso e la **conversione delle aziende convenzionali al biologico**.

Le **modalità di funzionamento** del Tavolo sono definite con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai partecipanti allo stesso **non spettano compensi**, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 6. ISTITUZIONE DI UN MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO

Si istituisce il **marchio biologico italiano** per quei **prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana**.

Il marchio biologico italiano è di **proprietà esclusiva del Ministero** e può essere richiesto su **base volontaria**. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante **concorso di idee**, da bandire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definite le **condizioni e le modalità di attribuzione del marchio**.

ART. 7. PIANO NAZIONALE PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA E I PRODOTTI BIOLOGICI

La disposizione, modificata dal Senato, prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, del **Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici**, con **decreto** da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Il Piano è adottato con **cadenza triennale** ed è aggiornato **anche** annualmente (comma 1).

Sono elencati gli obiettivi degli interventi del Piano (comma 2):

- ✓ **agevolare la conversione al biologico**, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito non superiore a 7.000 euro;
- ✓ sostenere la **costituzione di forme associative e contrattuali** per rafforzare la **filiera del biologico**;
- ✓ **incentivare il consumo dei prodotti biologici** attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
- ✓ **monitorare** l'andamento del **settore**;
- ✓ **sostenere e promuovere i distretti biologici**;
- ✓ favorire l'insediamento di **nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane**;
- ✓ migliorare il **sistema di controllo e di certificazione** a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
- ✓ **stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico** nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
- ✓ incentivare e sostenere **la ricerca e l'innovazione** in materia;
- ✓ promuovere **progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici**, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
- ✓ **valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche**;

- ✓ promuovere la **sostenibilità ambientale** con azioni per l'incremento della fertilità del suolo, l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

Prevista, annualmente, la presentazione alle Camere di **una relazione sullo stato di attuazione del Piano** e sulle **modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo** per lo sviluppo della produzione biologica nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

ART. 8. PIANO NAZIONALE DELLE SEMENTI BIOLOGICHE

L'articolo 8, anche questo modificato dal Senato, prevede l'adozione del **Piano nazionale delle sementi biologiche**, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente testo unificato, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA. Il Piano è finalizzato ad **aumentare la disponibilità delle sementi** stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo. Il Piano ha **durata triennale** ed è volto a promuovere il **miglioramento genetico** partecipativo al fine di selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori e che si adattino alle diversità ambientali, climatiche e colturali.

ART. 9. FONDO PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

La norma in esame, così come modificata dal Senato, istituisce, presso il MIPAAF, il **Fondo per lo sviluppo della produzione biologica** (comma 1). Con **decreto** del Ministro, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo (comma 2). Il Ministro, con **proprio decreto aggiornato anche annualmente**, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare alla **realizzazione del marchio biologico** italiano, al **finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche**, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca al **finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione**. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla trasmissione (comma 3).

La **dotazione del Fondo** è parametrata a una quota parte delle **entrate derivanti dal contributo annuale**, già previsto a legislazione vigente dall'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dovuto, nella misura del **2 per cento del fatturato** dell'anno precedente, dalle **imprese titolari** dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati **prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente**. Il testo – che modifica la disposizione della legge n. 488 del '99 – amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico (comma 4). Un'altra novità è rappresentata dall'introduzione di **sanzioni** in caso di mancato pagamento del contributo.

Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti dal **finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica**, del **Piano nazionale delle sementi biologiche**, dell'istituzione del **marchio biologico italiano**, nonché del **finanziamento dei progetti di ricerca e innovazione** (commi 1 e 3).

ART. 10. STRUMENTI DI INTEGRAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA

Nell'ambito della filiera biologica possono essere stipulati **contratti di rete** e costituite **cooperative tra produttori del biologico**, e possono, altresì, essere sottoscritti **contratti di filiera** fra gli operatori del settore.

ART. 11. SOSTEGNO ALLA RICERCA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Viene prevista la promozione di specifici **percorsi formativi nelle università pubbliche**, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del **Consiglio Nazionale delle Ricerche** alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del **Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CREA)**, nonché la destinazione del 30 per cento delle risorse al **finanziamento di programmi di ricerca e innovazione**, dei percorsi formativi e di aggiornamento.

ART. 12. FORMAZIONE PROFESSIONALE

Lo Stato e le Regioni promuovono la **formazione** teorico-pratica di **tecnici e di operatori** in materia di produzione biologica, di **produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica** e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i **controlli ispettivi** previsti dalla legislazione. Il Senato ha espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 13. DISTRETTI BIOLOGICI

Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono **distretti biologici** anche i **sistemi produttivi locali**, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi:

- ✓ la **coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare**, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di **prodotti biologici** conformemente alla normativa vigente in materia;
- ✓ la **produzione primaria biologica** che insiste in un **territorio sovracomunale**, ovvero sia comprendente aree appartenenti a più comuni.

I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per **l'integrazione con le altre attività economiche** presenti nell'area del distretto stesso e per la **presenza di aree paesaggisticamente rilevanti**, comprese le **aree naturali protette nazionali e regionali** di cui alla legge n. 394 del 1991, e le aree comprese nella rete "Natura 2000", previste dal regolamento di cui al DPR n. 357 del 1997. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il **limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno**. In particolare, gli enti pubblici possono **vietare l'uso di diserbanti** per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per **impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche**.

Al **distretto biologico** possono **partecipare gli enti locali, singoli o associati**, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di

conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli **enti di ricerca** che svolgono attività scientifiche in materia.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinati i **requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici** (comma 4). Sono inoltre indicate le **finalità** dei medesimi distretti biologici.

ART. 14. ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE DELLA FILIERA BIOLOGICA

La disposizione, modificata dal Senato, regola le **organizzazioni interprofessionali** nella **filiera biologica**. È previsto che, al fine di riordinare le relazioni contrattuali, il MIPAFF riconosca le **organizzazioni che perseguono scopi** quali, ad esempio, il **miglioramento** della conoscenza e della trasparenza della produzione e del coordinamento delle modalità di **immissione dei prodotti sul mercato**, nonché la **valorizzazione dei prodotti biologici** (comma 1). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, è riconosciuta **una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti** (comma 5). Nel provvedimento sono stabiliti i **requisiti per il riconoscimento**, tra i quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che **alcuni accordi siano resi obbligatori** anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il MIPAAF decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione (in mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata).

ART. 15. ACCORDI QUADRO

Vengono **disciplinati gli accordi quadro** stipulati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e **aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici**, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

ART. 16. INTESE DI FILIERA PER I PRODOTTI BIOLOGICI

Questa disposizione prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (l'intesa è stata introdotta dal Senato), istituisca il **Tavolo di filiera per i prodotti biologici** ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.

ART. 17. ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI BIOLOGICI

Le **organizzazioni di produttori biologici** sono **riconosciute dalle Regioni** secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni; vengono quindi indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

ART. 18. SEMENTI BIOLOGICHE

La norma in esame, modificata dal Senato, prevede che per la **commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico**, ancorché non registrato, incluse le **semi**, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del [regolamento \(UE\) 2018/848](#) (regolamento che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Tale materiale può essere **commercializzato previa notifica agli organismi di controllo** e secondo le modalità stabilite dal regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento.

Agli **agricoltori che producono semi biologiche** di varietà iscritte nel **registro nazionale delle varietà da conservazione**, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono **riconosciuti il diritto alla vendita diretta** e in ambito locale delle medesime semi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il **diritto al libero scambio**, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 194 del 2015, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri).

Agli **agricoltori che producono semi biologiche di varietà** inserite nell'**Anagrafe nazionale della biodiversità** di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il **diritto di vendere direttamente** ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime semi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il **diritto al libero scambio**, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della [legge 6 aprile 2004, n. 101](#). Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.

ART. 19. DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE, L'ARMONIZZAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA SUI CONTROLLI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE BIOLOGICA

L'**articolo 19 – introdotto dal Senato** – prevede che, al fine di procedere a una **revisione della normativa** in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, **entro**

18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di legge in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di **terzietà dei soggetti autorizzati al controllo**, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal MIPAAF e a rivedere l'impianto del **sistema sanzionatorio** connesso, nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del **sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica**, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore **trasparenza e tutela della concorrenza** mediante la definizione di strumenti di superamento e **soluzione dei conflitti di interessi** esistenti tra **controllori e controllati**;
- c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di **tutela dei consumatori** mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la **provenienza**, la **qualità** e la **tracciabilità dei prodotti biologici**, anche mediante l'impiego di **piattaforme digitali**;
- d) riordino della disciplina della **lotta contro le frodi agroalimentari** mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale **revisione della disciplina sanzionatoria vigente**.

Con gli stessi decreti legislativi sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del "marchio biologico", al fine della tutela dei consumatori. Tali decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Qualora dai decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi i 30 giorni dalla trasmissione i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi citati e con le predette procedure, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

ARTT. 20 E 21. ABROGAZIONI E NORMA DI SALVAGUARDIA

Le ultime disposizioni concernono le abrogazioni espresse e la clausola di salvaguardia a favore delle Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.